

Codice A2006D

D.D. 21 luglio 2026, n. 339

Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica, naturalistica e culturale tra il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) e il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (DiB).



ATTO DD 339/A2006D/2026

DEL 21/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2006D - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica, naturalistica e culturale tra il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) e il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (DiB).

Premesso che:

il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN), istituito con legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978, ha tra le finalità primarie quella di promuovere l'incremento della cultura scientifica, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali attraverso attività quali la conservazione e valorizzazione delle collezioni, la ricerca, la realizzazione di mostre ed eventi culturali, l'informazione, la didattica e gli scambi con altri musei e istituzioni scientifiche;

il MRSN sviluppa azioni sinergiche con altre istituzioni culturali pubbliche e private al fine di favorire la costruzione di una pluralità di offerte che avvicinino il pubblico alla produzione culturale nelle sue varie forme espressive;

il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (DiB) possiede consolidate e riconosciute competenze scientifiche e didattiche nel campo della biologia, della zoologia comparata, dell'ecologia e della conservazione della natura, con particolare riferimento al monitoraggio dell'erpetoфаuna e all'applicazione di metodologie scientifiche validate.

Le Parti intendono avviare una collaborazione a titolo non oneroso per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico e culturale, al fine di promuovere la ricerca scientifica, supportare il monitoraggio di anfibi e rettili e implementare attività divulgative nel territorio piemontese.

Le Parti intendono valorizzare e integrare in questa collaborazione le sinergie e gli obiettivi scientifici già delineati in vari progetti scientifici, focalizzati principalmente su aspetti zoologici, in particolare sullo studio, la genetica e la conservazione della salamandra di Lanza (*Salamandra lanzai*), assunta come specie modello ed esempio prioritario di questo accordo.

A partire dai proficui confronti sopra citati, il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ritengono di poter formalizzare una collaborazione per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico e culturale attraverso:

- la ricerca scientifica e monitoraggio: sviluppo di indagini e progetti di ricerca su tematiche erpetologiche relative alla biodiversità, agli ecosistemi e alla conservazione della natura nel territorio piemontese. Il lavoro si concentrerà in via prioritaria, a titolo di esempio e come nucleo d'avvio della collaborazione, sulle popolazioni di Salamandra lanzai nel distretto alpino del Monviso;
- lo studio delle Collezioni e Analisi di Laboratorio: conduzione di analisi biologiche, ecologiche, molecolari, genetiche e studi di scheletrocronologia/microscopia, valorizzando in modo congiunto sia i campioni raccolti sul campo sia i materiali erpetologici d'archivio custoditi presso le collezioni del MRSN;
- la formazione e Tirocini: stage e tesi di laurea e di dottorato per studenti e giovani ricercatori del DiB, offrendo loro l'opportunità di fare esperienza pratica sia sul campo che all'interno delle strutture museali;
- la divulgazione e Citizen Science: organizzazione congiunta di seminari, conferenze, pubblicazioni scientifiche e iniziative di Citizen Science per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela della fauna alpina e degli endemismi.

Rilevato che:

- il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino tra i suoi programmi di ricerca applicata e di innovazione museologica ha già sviluppato e realizzato diversi percorsi espositivi e pubblicazioni scientifiche e divulgative dedicate alla conoscenza;
- il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2025/2027, di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) al capitolo dedicato al MRSN prevede fra gli obiettivi prioritari del triennio quello di *"Sviluppare o consolidare rapporti di collaborazione e scambio con Università, realtà scientifiche e istituzioni museologiche attive in Piemonte, in Italia e all'estero"*, nonché di *"Implementare le Rete naturalistica e porre in essere azioni congiunte in relazione sia alle attività proprie delle singole realtà, sia alla diffusione mirata di iniziative tematiche e/o eventi organizzati dai singoli partecipanti o congiuntamente"*.

Considerato che il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ha in corso un approfondimento museologico sulle tematiche delle scienze naturali, finalizzato ad arricchire il museo stesso di esemplari espositivi di qualità e di materiale originale per pubblicazioni ed esposizioni itineranti e integrative delle sale espositive della propria sede in Torino.

Preso atto che il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha manifestato l'intenzione di ampliare la propria attività di collaborazione con istituzioni museali avviando una collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali attraverso la formalizzazione di un accordo di collaborazione tra i due enti di durata triennale.

Considerato che le attività che daranno attuazione a detto accordo di collaborazione saranno definite in dettaglio e coordinate dai Responsabili individuati rispettivamente da ciascun Ente.

Visto lo schema di accordo di collaborazione disciplinante i rapporti tra il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e il Museo Regionale di Scienze Naturali allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare la stipulazione dell'accordo di collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente determinazione non prevede alcun onere finanziario a carico del Museo Regionale di Scienze Naturali per quanto riguarda lo sviluppo dell'accordo di collaborazione allegato.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d, del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A2006D - Museo regionale di scienze naturali)
Firmato digitalmente da Marco Fino

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, NATURALISTICA E CULTURALE

TRA

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (d'ora innanzi denominato MRSN), con sede legale in Torino, Via Giolitti n. 36, 10123 Torino (C.F. 80087670016 / P.IVA 02843860012), incardinato nella Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte, rappresentato dal Dirigente dott. Ing. Marco Fino, nato a _____ e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

E

Il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (di seguito denominato DiB), con sede in Via Cinthia 21, 80126, Napoli (NA), C.F./P.IVA 00876220633, nella persona del suo Direttore, Prof. Gionata De Vico, nato a _____ (nomina con DR/2024/907 del 06/03/2024), per il tramite del Prof. Fabio Maria Guarino, docente afferente al medesimo Dipartimento;

di seguito congiuntamente denominate "le Parti".

PREMESSO CHE:

Il MRSN è un istituto scientifico e culturale della Regione Piemonte che svolge attività di ricerca naturalistica, conservazione di collezioni biologiche e divulgazione scientifica, possedendo un'ampia e storica competenza nello studio della biodiversità piemontese e alpina. Il DiB possiede consolidate e riconosciute competenze scientifiche e didattiche nel campo della biologia, della zoologia comparata, dell'ecologia e della conservazione della natura, con particolare riferimento al monitoraggio dell'erpetofauna e all'applicazione di

metodologie scientifiche validate. Le Parti intendono avviare una collaborazione a titolo non oneroso per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico e culturale. È interesse comune delle Parti unire le rispettive competenze per promuovere la ricerca scientifica, supportare il monitoraggio di anfibi e rettili e implementare attività divulgative nel territorio piemontese. Le Parti intendono valorizzare e integrare in questa collaborazione le sinergie e gli obiettivi scientifici già delineati in vari progetti scientifici, focalizzati principalmente su aspetti zoologici, in particolare sullo studio, la genetica e la conservazione della salamandra di Lanza (*Salamandra lanzai*), assunta come specie modello ed esempio prioritario di questo accordo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne esprimono le motivazioni scientifiche e gli obiettivi fondamentali.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo, definisce il quadro di collaborazione scientifica, naturalistica e culturale tra il MRSN e il DiB. Le attività si articoleranno nei seguenti ambiti principali:

Ricerca Scientifica e Monitoraggio: Sviluppo di indagini e progetti di ricerca su tematiche erpetologiche relative alla biodiversità, agli ecosistemi e alla conservazione della natura nel territorio piemontese. Il lavoro si concentrerà in via prioritaria, a titolo di esempio e come nucleo d'avvio della collaborazione, sulle popolazioni di *Salamandra lanzai* nel distretto alpino del Monviso.

Studio delle Collezioni e Analisi di Laboratorio: Conduzione di analisi biologiche, ecologiche, molecolari, genetiche e studi di scheletrocronologia/microscopia, valorizzando in modo congiunto sia i campioni raccolti sul campo sia i materiali erpetologici d'archivio custoditi presso le collezioni del MRSN.

Formazione: stage e tesi di laurea e di dottorato per studenti e giovani ricercatori del DiB, offrendo loro l'opportunità di fare esperienza pratica sia sul campo che all'interno delle strutture museali.

Divulgazione e Citizen Science: Organizzazione congiunta di seminari, conferenze, pubblicazioni scientifiche e iniziative di Citizen Science per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela della fauna alpina e degli endemismi.

Art. 3 - Coordinamento Scientifico

Responsabili del coordinamento e dello sviluppo delle attività nell'ambito del presente Accordo sono:

Per il MRSN: il Dott. Franco Andreone, Conservatore della Sezione di Zoologia presso il MRSN.

Per il DiB: il Prof. Fabio Maria Guarino, Docente Di Zoologia presso il DiB.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha una durata di 3 (tre) anni dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è rinnovabile per iscritto su accordo delle Parti.

Art. 5 - Impegni delle Parti

Il MRSN si impegna a:

- fornire supporto logistico e istituzionale per lo svolgimento delle ricerche nei territori di propria competenza;

- mettere a disposizione, per scopi scientifici concordati, i dati d'archivio e l'accesso alle proprie collezioni erpetologiche di riferimento;
- collaborare alla stesura di report, pubblicazioni e materiale informativo.

Il DiB si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie competenze scientifiche, le attrezzature di laboratorio e il personale docente e ricercatore;
- assicurare l'utilizzo di metodologie scientifiche validate per l'analisi dei campioni biologici;
- coinvolgere studenti e tirocinanti nelle sessioni di monitoraggio e studio.

Art. 6 - Assenza di oneri finanziari

Il presente Accordo si svolge a titolo non oneroso e pertanto non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti per quanto riguarda lo sviluppo del presente Accordo di collaborazione.

Art. 7 - Proprietà dei Risultati e Riservatezza

I risultati delle attività di ricerca condotte in comune resteranno di proprietà congiunta delle due Parti. Le pubblicazioni scientifiche e i materiali divulgativi dovranno riportare la menzione e la firma di entrambi gli enti. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati sensibili o non ancora pubblicati. Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto dell'Accordo di collaborazione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - Sicurezza e Responsabilità

Ciascuna Parte provvede autonomamente alle coperture assicurative obbligatorie (infortuni e responsabilità civile) per il proprio personale e per gli studenti in tirocinio. Ciascun ente garantisce la conformità delle proprie strutture e locali alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 9 - Recesso

Le Parti potranno recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo di collaborazione con un preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 - Controversie e Foro Competente

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo. Qualora non sia possibile addivenire a una soluzione concordata, le controversie saranno devolute al giudice competente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Trattamenti dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo di collaborazione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa correlate, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), delle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali e delle Linee guida e raccomandazioni adottate dall'European Data Protection Board (EDPB), ove applicabili. Le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata.

Ciascuna Parte assume ogni responsabilità derivante da eventuali violazioni delle disposizioni contenute nella normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e nel presente articolo, anche qualora tali violazioni siano poste in essere dai propri dipendenti, collaboratori, autorizzati al trattamento o responsabili del trattamento di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte provvede autonomamente alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività di propria competenza.

Art. 11 - Clausole Finali e Registrazione

Il presente Accordo è stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione delle Parti con firma digitale, come previsto dall'art. 15, comma 2bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., e la relativa trasmissione tra le Parti si effettuerà esclusivamente a mezzo PEC. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414

rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il
29.02.2024.

Letto, approvato e sottoscritto

...../...../2026

Per il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino Il Dirigente Ing. Marco
Fino

Per il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico
II" Il Direttore Prof. Gionata De Vico